



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI PROVINCIALI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

NORME PROCEDURALI SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1979, N. 12

Approvate con delibera n. 99 del 27 giugno 1996 (entrate in vigore il 1 gennaio 1997)



CAPO I

FASE PRELIMINARE

ART. 1

Il Presidente porta all'esame del Consiglio Provinciale dell'Ordine la notizia di comportamenti o fatti, riguardanti un iscritto al proprio albo, di cui il Consiglio stesso sia venuto a conoscenza e che possano dare origine all'apertura di un procedimento disciplinare.

Il Consiglio Provinciale è tenuto a valutare in via preliminare:

- a) la propria competenza a procedere;
- b) l'attendibilità della notizia e la sua rilevanza deontologica e disciplinare; c) l'insussistenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 26 ultimo comma legge 12/79, o di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità di cui all'art. 35 stessa legge.

ART. 2

Il Consiglio Provinciale, esaurito l'esame preliminare di cui all'art. 1 decide:

- a) l'archiviazione;
- b) ulteriori approfondimenti;
- c) l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 26 e segg. della legge 12/79.

ART. 3

Il Consiglio Provinciale dispone l'archiviazione allorché:

- a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;
- b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari;
- c) sia incompetente a procedere e in tal caso trasmette, senza indugio, gli atti all'organo competente ai sensi delle norme vigenti.

Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'iscritto, che sia stato in precedenza avvisato, ed ai soggetti che hanno fornito notizia o hanno presentato esposto.

ART. 4

Il Consiglio Provinciale acquisisce ulteriori elementi quando non sussistono gli estremi per l'archiviazione di cui all'art. 3 e di ciò da immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad un colloquio preliminare, atto a chiarire i fatti e le notizie segnalate.

Esperita l'ulteriore fase conoscitiva, che non costituisce apertura del procedimento, il Consiglio Provinciale delibera:

- a) l'archiviazione di cui all'art. 3;



- b) l'apertura del procedimento disciplinare.

CAPO II

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5

Il Consiglio Provinciale che custodisce l'Albo in cui il Consulente del lavoro trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare a suo carico a norma del 1° e 2° comma dell'art. 26 legge 12/79.

Il procedimento disciplinare si considera aperto con l'assunzione della delibera nella quale devono essere riportati gli specifici capi d'inculpazione, con l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti.

La delibera deve essere notificata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nel luogo dell'ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell'iscritto e trasmessa con lettera di accompagnamento che avverta l'interessato che il termine per la presentazione di eventuali memorie e documenti difensivi è fissato al decimo giorno precedente la data della discussione, di cui al successivo art. 8, nonché del termine fissato dal Consiglio per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa rifusione dei costi di segreteria.

ART. 6

Il Presidente del Consiglio Provinciale a norma del 10 comma dell'art. 34 legge 12/79 nomina il Consigliere relatore.

ART. 7

Il Consiglio Provinciale istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari. Il registro contiene:

- il numero d'ordine per anno;
- le generalità dell'iscritto sottoposto a procedimento;
- gli estremi della delibera di inizio del procedimento e l'indicazione degli addebiti;
- il nominativo del relatore;
- gli estremi della decisione del Consiglio ed il relativo dispositivo;
- la data delle notifiche della decisione avvenute ai sensi dell'art. 36 legge 12/79.

Gli atti di ogni procedimento saranno contenuti in apposito fascicolo facente parte degli atti riservati.

ART. 8

Il Presidente del Consiglio Provinciale fissa la data di discussione del procedimento e ne dà comunicazione a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consulente del lavoro sottoposto a procedimento disciplinare, invitandolo a comparire dinanzi al Consiglio Provinciale nei termini di cui all'art.



33 legge 12/79 con facoltà di farsi assistere da un difensore, avvertendolo che ove non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostri un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

ART. 9

Nella seduta fissata per il procedimento il Consigliere relatore espone al Consiglio i fatti per i quali si procede.

Il Presidente invita l'interessato e l'eventuale difensore, se presenti, ad esporre le ragioni in difesa.

I Consiglieri possono rivolgere domande all'interessato sui fatti inerenti il procedimento.

ART. 10

Se l'interessato non è comparso nella seduta fissata per il procedimento e non ha dimostrato un legittimo impedimento, il Consiglio Provinciale procede in sua assenza a termini del precedente art. 8, facendone menzione in delibera.

ART. 11

Ultimata l'audizione dell'interessato e dell'eventuale difensore, il Consiglio Provinciale, in seduta riservata, quale collegio giudicante, delibera con disposizione motivata:

a) l'eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione. In tale ipotesi dovrà essere fissata la nuova data di discussione osservate le modalità di cui all'art. 8;

b) il non luogo a procedere;

c) la colpevolezza con la conseguente applicazione della sanzione disciplinare; d) la sospensione del procedimento, qualora per la pendenza, per i medesimi fatti o per fatti connessi il Consiglio Provinciale ritenga essenziale, ai fini della decisione, attendere l'esito del procedimento penale a carico dell'incolpato, ovvero nei casi di cui ai successivi artt. 12 e 14. La cessazione della sospensione del procedimento dovrà essere comunicata all'interessato con il rispetto dei termini di cui all'art. 8.

ART. 12

La deliberazione di cui al precedente articolo, contenente l'indicazione dei fatti, dei motivi nonché la decisione assunta, è notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni all'interessato, ed ai soggetti indicati nell' art. 36 della legge 12/79.

Nella deliberazione devono essere evidenziati i termini e le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 37 della legge 12/79.



I provvedimenti disciplinari possono essere oggetto di istanza incidentale di sospensione, la quale, in presenza del *fumus boni juris*, può essere decisa con delibera d'urgenza assunta dal Presidente del Consiglio Nazionale.

ART. 13

Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il procedimento vengono avanzate richieste di astensione da parte di membri del Consiglio, o di ricusazione degli stessi, per alcuno dei motivi previsti dal 10 comma dell'art. 35 legge 12/79, il Consiglio Provinciale sospende il procedimento e delibera in seduta riservata, sulla richiesta a termini del 20 comma dell'art. 35 legge 12/79.

Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il procedimento vengono avanzate richieste di astensione da parte di membri del Consiglio, o di ricusazione degli stessi, per alcuno dei motivi previsti dal 10 comma dell'art. 35 legge 12/79, il Consiglio Provinciale sospende il procedimento e delibera in seduta riservata, sulla richiesta a termini del 20 comma dell'art. 35 legge 12/79.

Le decisioni in merito sono assunte con apposita delibera comunicata agli interessati.

L'istruttoria o il procedimento proseguono ove il numero dei consiglieri sia tale da consentire la validità delle deliberazioni.

ART. 14

Il Consiglio Provinciale che non possa deliberare per mancanza del numero di consiglieri prescritti per alcuno dei casi previsti dal 10 comma dell'art. 35 legge 12/79 ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 26 ultimo comma legge 12/79, rimette tutti gli atti al Consiglio Provinciale costituito ove ha sede la Corte d'Appello territorialmente competente.

Se il Consiglio impossibilitato a deliberare è quello costituito nella sede della Corte d'Appello, gli atti del procedimento sono rimessi al Consiglio Nazionale dell'Ordine, per l'assegnazione ad altro consiglio provinciale sede della più vicina Corte d'Appello.

ART. 15

Il Consiglio Provinciale costituito nella sede della Corte d'Appello, ricevuti gli atti, ai sensi dell'art. 35 legge 12/79, è competente a conoscere dei motivi delle astensioni e delle ricusazioni che hanno dato luogo al trasferimento del procedimento, e decide con apposita delibera, se autorizzare l'astensione o ritenere legittima la ricusazione.

In caso affermativo procede, in sostituzione al Consiglio Provinciale che ha trasmesso gli atti, ai termini degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

In caso contrario restituisce, con decisione motivata, gli atti al Consiglio Provinciale che li aveva rimessi, per la prosecuzione del procedimento.

ART. 16

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1/1/1997.



NOTE ESPLICATIVE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO

SANZIONI DISCIPLINARI

- sospensione dall'esercizio della professione

La legge 12/79 prevede la sospensione di diritto (obbligatoria) e la sospensione facoltativa (discrezionale).

La sospensione di diritto, la cui durata non è soggetta a limiti di tempo, ha comportato notevoli problemi di applicazione, soprattutto, laddove la norma prevede che tale provvedimento venga applicato a seguito dell'emissione di un provvedimento di restrizione della libertà personale, custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari.

E' da ritenersi in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 07.07.1988 n. 766 che la sospensione di diritto venga a cessare con il venir meno del provvedimento che ha determinato tale sospensione, su richiesta dell'interessato.

In tale caso il Consiglio dell'Ordine può iniziare un autonomo procedimento disciplinare.

Pronunciata la sospensione, -sia di diritto che cautelare, l'attività professionale è completamente inibita al Consulente del lavoro, per cui si rende necessario che il professionista sospeso comunichi il nominativo di altro professionista che lo sostituisce.

In tal modo si eviteranno casi di esercizio abusivo della professione per il solo fatto che lo studio, con la propria organizzazione amministrativa, continui ad operare normalmente, anche senza la presenza del professionista sospeso.

Il Consiglio Provinciale potrà esercitare la vigilanza sui comportamenti dei soggetti interessati.

RADIAZIONE DI DIRITTO

L'art. 31 L 12/79 prevede che la radiazione è deliberata dal Consiglio provinciale sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Sul punto si ritiene, in linea con l'orientamento della Corte Costituzionale, che, debba essere seguita la procedura ordinaria per l'adozione di sanzioni disciplinari, informando l'interessato, che dovrà richiedere espressamente di essere sentito a sua discolpa, prescindendo, invece, il provvedimento da adottare, dall'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE

Il procedimento disciplinare è spesso direttamente correlato al procedimento penale.

Pur tuttavia il procedimento disciplinare è totalmente autonomo rispetto al procedimento- penale, sia nell'attività istruttoria che nella valutazione delle conclusioni.

Ciò è divenuto rilevante con la riforma del processo penale, che ha introdotto nuovi istituti, mutuati dal diritto anglosassone, quali ad esempio "il c.d. patteggiamento". (artt. 444 e 445 C.P.P.)

E' necessario osservare -che tale sentenza non costituisce affermazione o riconoscimento di colpevolezza, per cui il procedimento disciplinare non può fondarsi esclusivamente su tale provvedimento, ma i fatti contestati al Consulente del lavoro vanno necessariamente analizzati, in piena autonomia per verificare se essi hanno comportato violazione delle norme deontologiche o abbiano leso il decoro o la dignità professionale.



SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

A seguito delle modifiche al Codice di Procedura Penale- introdotte dalla recente riforma, è stato abrogato l'art. 3 C.P.P. che prevedeva la sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito definitivo del procedimento penale e, quindi, il procedimento disciplinare diventa completamente autonomo rispetto al processo penale.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà, quindi, procedere senza indugio all'apertura del procedimento disciplinare ed alla relativa istruttoria.

Tuttavia il Consiglio dell'Ordine nell'ambito della sua piena autonomia e qualora lo ritenga necessario può differire il procedimento disciplinare ed attendere, quantomeno, l'esito dell'udienza preliminare dinanzi al GIP e utilizzare la documentazione prodotta.

Deve essere tenuto presente che tali documenti, prodotti soprattutto dal PM, non costituiscono prove, che si formano solo nel dibattimento ed essi, quindi, vanno valutati senza vincoli giuridici di sorta, ma nell'ambito del potere disciplinare autonomo del Consiglio provinciale.

Considerato inoltre che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni ed il termine decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto contestato, è importante tenere presente tale scadenza soprattutto in caso di differimento dell'azione disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale.